DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 maggio 1995

relativa alle domande di titoli d'importazione di riso Basmati presentate nei primi cinque giorni lavorativi del mese di maggio 1995 nel quadro del regime stabilito dal regolamento (CEE) n. 3877/86 del Consiglio

(95/191/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3877/86 del Consiglio, del 16 dicembre 1986, relativo alle importazioni di riso della varietà Basmati aromatica a grani lunghi [1], modificato dal regolamento (CEE) n. 3130/91 [2],

visto il regolamento (CEE) n. 81/92 della Commissione, del 15 gennaio 1992, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3877/86 del Consiglio relativo alle importazioni di riso della varietà Basmati aromatica a grani lunghi [3], in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,

considerando che l'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 81/92 dispone che entro tredici giorni a decorrere dal giorno di scadenza del termine per la presentazione delle domande di titolo d'importazione la Commissione deve comunicare agli Stati membri:

— che possono essere rilasciati titoli per la totalità dei quantitativi richiesti, oppure
— che occorre applicare una percentuale unica di riduzione a tali quantitativi, oppure
— che non sussistono i presupposti per l'applicazione del prelievo ridotto;

considerando che dall'esame del rapporto tra i quantitativi per i quali è stata presentata domanda di titolo e i quantitativi disponibili e delle quotazioni del riso Basmati nei primi cinque giorni lavorativi del mese di maggio 1995, è emerso che si possono rilasciare titoli previa applicazione di una percentuale unica di riduzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Si procede al rilascio di titoli d'importazione di riso Basmati del codice NC 1006 previa applicazione di una percentuale unica di riduzione pari a 87,954 % ai quantitativi richiesti nelle domande presentate nei primi cinque giorni lavorativi del mese di maggio 1995 nell'ambito del regime previsto dal regolamento (CEE) n. 3877/86 e comunicate alla Commissione conformemente all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 81/92.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 361 del 20. 12. 1986, pag. 1.
[2] GU n. L 297 del 29. 10. 1991, pag. 1.
[3] GU n. L 10 del 16. 1. 1992, pag. 9.